



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234
- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145
www.comune.teglio.so.it

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO DI SETTORE N. 12
REGISTRO GENERALE N. 71
IN DATA 13-08-2024

Oggetto: LAVORI DI TAGLIO PIANTE E PULIZIA DEI TERRENI LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE, VICINALE, AGRO-SILVO-PASTORALE, NELL'AMBITO DEL COMUNE DI TEGLIO.

Il Sindaco

PREMESSO che gli eventi meteorologici recentemente accaduti, hanno interessato il territorio del Comune di Teglio provocando la caduta di alberi lungo la viabilità Comunale di collegamento tra le varie località e rendendo necessario l'intervento da parte degli addetti alla viabilità per il taglio delle piante cadute al fine di consentire la riapertura al transito delle strade interessate;

VISTA la presenza lungo le strade Comunali e vicinali, di piante ed arbusti che presentano pericolo per la viabilità veicolare e pedonale e che in particolari occasioni di intensi eventi meteorologici, come quelli di cui sopra, quali temporali, nevicate e forte vento, sono suscettibili di caduta sulla strada, nonché possibile causa di dissesto e crollo delle scarpate e dei muri di contenimento, per cui risultano di potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

VISTO il sopraggiungere della stagione invernale e di conseguenza le probabili precipitazioni a carattere nevoso, andrebbero ad appesantire i rami rendendoli suscettibili di caduta sulla via pubblica;

VISTO l'art. 892 del Codice Civile recante le disposizioni delle distanze degli alberi;

VISTI gli artt. 2, 18 e 29 del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992) relativo alle tipologie delle strade e relative fasce di rispetto, nonché all'obbligo dei proprietari di piantagioni e siepi di non restringere e/o danneggiare le sedi stradali;

VISTO gli artt. 16 e 17 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione) dettano norme relative, tra l'altro, sulla distanza da osservare per le siepi e le piantagioni a seconda dell'altezza delle stesse e della tipologia della strada;

VISTO la legge Regionale n. 31/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI gli artt. 6 - 7 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO l'art. 107, comma 3 del T.U.E.L. D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

RICORDATO inoltre che, in caso di incidente o danneggiamento causato dalla caduta sulla sede stradale di materiale vario (tronchi, rami, terra detriti, ecc.), proveniente da terreni privati confinanti con la strada interessata, il proprietario dei terreni da cui proviene il materiale causa del danno è chiamato in causa quale responsabile o corresponsabile dell'accaduto;

RICORDATO, per quanto sopra, che il proprietario, e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade ad uso pubblico, ha il doveroso compito di porre in essere tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri terreni non costituisca fonte di pericolo per il transito da parte degli utenti delle strade e/o di interruzione della viabilità stessa;

RAVVISATA la necessità di rimuovere e prevenire i pericoli gravanti sulle vie sopra citate;

RITENUTA l'opportunità di adottare i provvedimenti atti a salvaguardare la pubblica incolumità;

SENTITI in proposito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ed il Sindaco in qualità di Responsabile della Protezione Civile;

RESTANDO abrogata ogni precedente normativa in contrasto con la presente ordinanza;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI, frontisti delle strade Comunali, con particolare riferimento a quelle sottoelencate:

Strada Teglio – Prato Valentino;

Strada Boalzo - Arboledo - Cà Cordini;

di eseguire, nel termine perentorio fissato alla data del 15 ottobre 2024:

- La verifica e il taglio di tutte le piante esistenti lungo il bordo delle suddette strade, entro una fascia minima profonda ml. 5,00 a monte e ml. 3,00 a valle dal ciglio della strada, misurata orizzontalmente a partire dal confine della strada e di ogni alberatura oltre la fascia che, per essiccamento, forte inclinazione, conformazione o dimensioni particolarmente gravose o altro motivo, comporti potenziale pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio per la circolazione veicolare e pedonale;
- La potatura regolare di siepi e arbusti radicali sui propri fondi che invadono i confini della proprietà stradale e che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della viabilità e della leggibilità della segnaletica stradale;
- L'eliminazione di materiale legnoso o di altro tipo, presente nelle scarpate lateralmente alla sede stradale, che possa recare danno alla viabilità;
- Di rimuovere, ogniqualvolta se ne verifichi la necessità e nel più breve tempo possibile, comunque non oltre 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, le ramaglie ed il materiale legnoso, che per effetto delle intemperie o di qualsiasi altra causa, cadono o si protendono lungo le strade Comunali;

Nel rispetto delle seguenti modalità:

- I lavori dovranno essere eseguiti secondo la scadenza prefissata entro il 15/10/2024;
- Le ramaglie e gli altri residui della lavorazione dovranno essere allontanati dall'area di taglio;
- L'organizzazione logistica dell'esecuzione dei lavori dovrà essere concordata con il Comune al fine di garantire l'incolumità e la transitabilità in caso di interferenza con la pubblica viabilità;
- Nel caso di piante che oltre ad essere prospicienti sulla strada interferiscano con linee elettriche o telefoniche, i proprietari sono tenuti a contattare preventivamente la società che gestisce la linea, al fine di eseguire il taglio in sicurezza con le prescrizioni impartite dalla medesima società;
- Per l'esecuzione dei lavori è necessaria l'istanza di taglio prevista nel regime ordinario di cui al Regolamento Forestale;

CON DIFFIDA

- Che trascorso infruttuosamente detto termine, in caso di inottemperanza, senza ulteriore avviso, le operazioni sopraelencate, ritenute improcrastinabili, saranno eseguite d'Ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale direttamente dall'Ente o assegnate a un soggetto terzo con addebito ai proprietari delle spese sostenute per l'intervento;
- Il materiale legnoso derivante dalle operazioni di taglio sarà trattenuto dal Comune senza che

venga corrisposto alcun indennizzo o compenso, anche nell'ipotesi eventuale di taglio su mappali a macchiatico positivo e sarà messo a disposizione della ditta esecutrice dei lavori a parziale compensazione degli oneri sostenuti per l'intervento.

- In caso di inottemperanza, i proprietari sono tenuti a corrispondere la quota spesa quantificata sulla differenza fra il costo effettivo dell'intervento eseguito, decurtato del valore del materiale ritraibile.

Si ricorda che i proprietari inadempienti dovranno corrispondere, oltre l'onere dei lavori sostenuti, anche le sanzioni amministrative legate all'inosservanza dell'ordinanza salvo che il fatto non costituisca reato, ferma restando la responsabilità civile e penale dei proprietari stessi per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltreché dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia.

I contravventori saranno puniti a norma di legge ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992) con una sanzione amministrativa da **€ 173,00** a **€ 694,00**, per quanto concerne le violazioni nel contesto del centro abitato, le sanzioni verranno aggiornate per quanto disposto dall'art. 195 del C.d.S. ogni biennio; mentre per quanto attiene alle strade, sentieri e mulattiere extra urbane verrà applicata una sanzione amministrativa fino a **€ 500,00** per quanto disposto dall'art. 7 bis del T.U.E.L. D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

AVVERTE

CHE EVENTUALI DANNI PROVOCATI A VEICOLI, PERSONE E COSE DALLA CADUTA DI RAMI O PIANTE SARANNO A CARICO DEL PROPRIETARIO DEL TERRENO CHE RESTA L'UNICO RESPONSABILE SIA CIVILMENTE CHE PENALMENTE.

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/1990

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR di Milano nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo (legge n.1034 del 06.12.1971) o, in alternativa, alla Presidenza della Repubblica entro 120 giorni. L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orari d'ufficio.

Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. si comunica che il Responsabile del Procedimento è il geom. Alessandro Mingardi dipendente dell'ente.

DISPONE

La massima notorietà della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, la pubblicazione sul sito internet del Comune e mediante affissione nelle relative bacheche comunali ricadenti sul territorio interessato;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- Alla Comunità Montana Valtellina di Tirano;
- Alla Prefettura di Sondrio;
- Al Comando Carabinieri Forestali Stazione di Ponte;
- Alla locale stazione Carabinieri di Teglio;

IL SINDACO

Ing. Ivan Filippini

Il Sindaco

ing. Ivan Filippini

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i